

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA



M

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Tributaria

Composta dagli Ill.mi ~~Mag. r. Mag. istrat.~~

16793 / 02

Dott. Enrico	PAPA	- Presidente -	R. G. N. 23631/99
Dott. Enrico	ALTIERI	- Consigliere -	Cron. 38361
Dott. Massimo	ODDO	- Consigliere -	Rep.
Dott. Vittorio Glauco	EBNER	- Rel. Consigliere -	Ud. 06/02/02
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CURATELA FALL ANIELLO, in persona del
curatore pro tempore, domiciliato in ROMA -----
presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
ANTONIO ----- (avviso
postale), giusta mandato in calce;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

2002

720



- resistente -

avverso la sentenza n. 255/99 della Corte d'Appello di
SALERNO, emessa il 20/04/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Vittorio
Glauco EBNER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'Ufficio delle Imposte Dirette di Salerno, facendo seguito alla mancata risposta al questionario mod.55 ed alla mancata produzione di documenti contabili da parte del curatore del fallimento di Aniello, procedeva induttivamente all'accertamento dei redditi relativi all'anno 1986 e notificava in data 14.12 1989 un avviso di accertamento con il quale, sulla base dei maggiori ricavi induttivamente ricostruiti, rideterminava il reddito ai fini Irpef in £43.547.000 ed ai fini Ilor in £ 30.057.000 ed irrogava altresì le conseguenti sanzioni.

Il ricorso proposto dal curatore del fallimento avverso l'indicato avviso di accertamento veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Salerno con decisione del 15.2.1991, sul rilievo della illegittimità del metodo di accertamento seguito dall'Ufficio.

La decisione, appellata dall'Ufficio, veniva riformata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Salerno, la quale, con decisione in data 18.2.1995, confermava la correttezza dell'avviso di accertamento.

L'impugnazione proposta contro tale decisione innanzi alla Corte di Appello di Salerno ai sensi dell'art.40 DPR 636/72 veniva rigettata con sentenza n.255/1999.

Ricorre per cassazione la curatela fallimentare con due mezzi di gravame.

Il Ministero delle Finanze e l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Salerno si sono costituiti, al fine di essere informati della data dell'udienza e di poter partecipare alla discussione orale del ricorso.



Motivi della decisione

Con un primo motivo il ricorrente deduce la illegittimità dell'avviso di accertamento, perché emesso in violazione del disposto degli artt.39(anche in riferimento all'art.33) e 42 DPR 600/73.

Si duole,anzitutto,del fatto che l' Ufficio abbia ritenuto di poter esercitare i propri poteri di controllo nei confronti del curatore del fallimento,laddove l'art.32 n.4 DPR 600/73 prevede che essi siano esercitabili nei soli confronti del contribuente e non del curatore fallimentare,che è solo un organo di giustizia e che comunque del fallito non è rappresentante.

In secondo luogo,sottolinea l'errore in cui sarebbe caduta la Corte di Appello nel ritenere legittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio,non considerando che - fra le ipotesi tassative che lo consentono - l'art.39 DPR 600/73 non comprende la mancata risposta al questionario inviato dall'Ufficio; e,inoltre, che, essendo l'accertamento induttivo,nell'ipotesi di cui all'art.39 secondo comma lett.c) DPR cit.,consentito solo previa ispezione,da formalizzare ai sensi dell'art.33 DPR cit. in apposito verbale (di verifica dell'esistenza o meno delle scritture contabili e in caso affermativo della regolarità o meno della loro tenuta),occorreva che tale attività risultasse posta in essere,mentre nella specie cònon era avvenuto.

La censura è fondata.

Va premesso,per quanto concerne la mancata redazione del verbale di ispezione,che la Corte di appello ne ha ritenuto la irrilevanza - ai fini della correttezza del ricorso al metodo induttivo ex art.39 comma secondo DPR

600/1973 – avuto riguardo alla menzionata condotta(di inottemperanza all'invito a rispondere al questionario ed alla produzione di scritture contabili) del curatore fallimentare, e che sul punto non risulta proposta alcuna specifica censura.

Pertanto, la riproposizione in questa sede della medesima questione, già valutata dal Giudice del merito, deve ritenersi preclusa.

Cò posto, occorre verificare la fondatezza dell'assunto difensivo circa la inesistenza delle(altra) condizioni per procedere ad accertamento induttivo. In proposito va osservato che trattandosi di accertamento nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, la disponibilità dei libri e delle scritture contabili da parte della curatela ex art.88 RD 267/1942 giustifica, nella specie, che la richiesta da parte dell'Ufficio finanziario di dati e chiarimenti di natura contabile nonché di esibizione dei libri stessi sia stata rivolta al curatore fallimentare.

Peraltra, resta fermo che soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria è e rimane l'imprenditore fallito, e non il curatore del fallimento (Cass.8594/1993), tenuto – per quanto qui rileva - all'adempimento degli obblighi di dichiarazione ex art.10 DPR 600/1973(norma applicabile ratione temporis, in quanto poi abrogata dall'art.9 L.322/1998 con effetto dal 22.9.1998) e di formazione del bilancio ex art. 125 DPR 917/1986(disposizione che per la parte che qui interessa sostanzialmente riproduce il testo dell' art.73 DPR 597/1973) e solo assoggettabile a sanzioni per l'inosservanza a tali obblighi.

Cò posto, va rilevato che la determinazione da parte dell'Ufficio finanziario di procedere in via induttiva in considerazione della mancata risposta del curatore al questionario inviatogli dall'Ufficio stesso (ed alla connessa richiesta di esibizione della documentazione contabile) non può nella specie ritenersi legittima.

Invero, rientra nei poteri degli Uffici delle imposte di inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e formati (art. 32, comma primo n. 4 DPR 600/1973) e, in relazione ad accertamenti nei confronti di un contribuente dichiarato fallito, è da ritenersi corretto l'invito rivolto dall'Ufficio a chi (il curatore fallimentare) è nella concreta disponibilità delle scritture contabili del fallito stesso.

Tuttavia, v'è da rilevare che la rideterminazione in via induttiva del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 comma secondo lett. d bis DPR cit. quale conseguenza della mancata risposta da parte del contribuente all'invito disposto dall'Ufficio risulta consentita, ex art. 25 comma terzo L. 28/1999, soltanto successivamente alla entrata in vigore - 9.3.1999 - dell'ora menzionato provvedimento normativo, come del resto questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (Cass. 8128/2001).

Pertanto, deve concludersi che effettivamente la impugnata sentenza è affetta dal denunciato vizio di violazione di legge.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce insufficiente motivazione della sentenza, particolarmente in ordine alla mancata dimostrazione della fondatezza dell'accertamento compiuto dall'Ufficio delle II.DD. di

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Salerno. In ordine a tale censura non vi è luogo a soffermarsi, posto che l'accoglimento del primo motivo ha carattere di assoluta decisività ed è all'evidenza assorbente rispetto alle questioni concernenti l'inadeguatezza della motivazione della impugnata sentenza.

La sentenza impugnata deve essere dunque cassata.

Peraltro, ritiene la Corte, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, di dovere decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma primo cpc.

A tal fine, considerate le ragioni dell'accoglimento del primo motivo, per le medesime ragioni deve affermarsi la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, che, per l'effetto, deve essere annullato.

Quanto alle spese dell'intero giudizio, tenuto conto del contrastante orientamento giurisprudenziale creatosi sulla questione qui controversa (mancata risposta al questionario), che ha trovato chiara soluzione solo con la L. 28/1999 citata, si ravvisano giusti motivi per dichiararne la integrale compensazione.


PQM

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbendo il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'avviso di accertamento.


Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio 2002

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITO
Oggi

27 NOV. 2002

